

(N. 1429)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1956 (V. Stampato N. 1324)

d'iniziativa dei Deputati SANTI e PASTORE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1956

**Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani
per la prestazione di lavoro nei giorni festivi.**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abita-

zione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento.

Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè le ricorrenze del santo patrono locale.